

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

n. 79 del 31/12/2019

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'agenzia, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018, ai sensi degli artt. 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi contenuta;

PRESO ATTO, ai sensi del regolamento interno di questa Agenzia:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del procedimento;
- b) del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio;
- c) del parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;

VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;

VISTO il DPGR n. 9 del 13/03/2019 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADISU) per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 21 marzo 2019;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 97 del 21/12/2018 di adozione del Bilancio di previsione dell'Agenzia 2019-2021, approvato con DGR n. 181 del 18/02/2019;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTO il regolamento interno dell'Agenzia vigente;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 103 del 10/11/2017 avente ad oggetto "Revisione delle partecipazioni possedute dall'agenzia ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.";

VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 101 del 31/12/2018 avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'agenzia, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, ai sensi degli artt. 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.";

175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.”

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del d. lgs. 19 giugno 2016 prevede che “Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. “;

CONSIDERATO che l'art. 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016 stabilisce, inoltre, che “Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.”;

ATTESO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

CONSIDERATO che l'Agenzia, fermo restando quanto indicato al punto precedente, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2

del T.U.S.P. e, cioè:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dell'Agenzia, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e le proprie finalità istituzionali quali espresse nella legge istitutiva (Legge Regionale n. 6/2006 come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9) e nella successiva L. R. 2 del 27 marzo 2017 avente ad oggetto “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario) e Regolamento organizzativo dell'Agenzia;

RICHIAMATA la Legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 “Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale” che all'art. 11, comma 8, stabilisce “Sono consorziati di Umbria Digitale la Regione, che ne mantiene il controllo, le agenzie e gli enti strumentali regionali, nonché gli altri organismi

comunque denominati controllati dalla Regione medesima, compresa la società consortile Umbra Salute. Possono altresì partecipare i comuni, le province, gli enti ed organismi pubblici da loro partecipati, nonché enti, istituzioni scolastiche, università, centri di ricerca pubblici ed organismi pubblici aventi sede o operanti nell'Umbria e le amministrazioni periferiche dello Stato sempre operanti nell'Umbria. Possono partecipare, su delibera dell'Assemblea dei consorziati, altri organismi pubblici in relazione a progettualità inter-regionali o nazionali."

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 37 del 26/04/2017 avente ad oggetto "Adesione all'assunzione della qualità di socio consorziato di Umbria Digitale S.c. a r.l." mediante la quale si accettava l'assegnazione della quota di partecipazione in Umbria Digitale S.c. a r.l. pari allo 0,000784% per un valore di € 31,36;

VISTA la D.D. 720 del 14/09/2018 con cui è stato disposto il versamento per il contributo annuale (riferito all'annualità 2018) al fondo consortile per la partecipazione in Umbria Digitale;

CONSIDERATE le linee guida emanate dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'Allegato A al presente Decreto, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'Agenzia, alla data a cui deve riferirsi la ricognizione di cui al presente atto (31 dicembre 2018), ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, deteneva partecipazione nella società Umbria Digitale S.c. a r.l. ;

RITENUTO pertanto di dover adempiere a quanto previsto dai citati articoli 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018;

DECRETA

1. **di fare proprio** il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 23 e 24 del regolamento interno di questa Agenzia, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;
2. **di approvare** la proposta di mantenimento della partecipazione societaria diretta di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in quanto società necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Agenzia e che svolge attività pertanto riconducibili a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lett. a) del D.lgs. 175/2016. L'allegato A, come indicato nelle citate linee guida emanate dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei conti, si compone delle seguenti parti con riferimento alla situazione al 31/12/2018:
 - rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente
 - scheda di dettaglio delle società partecipate
 - schema per il censimento annuale delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni
 - schema per il censimento annuale dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo di società e di enti partecipate;
3. **di dare atto che** il presente provvedimento è **soggetto** a pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia in "Amministrazione Trasparente" alla sezione "Enti controllati -Società partecipate" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
4. **di dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Maria Trani

(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'agenzia, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Con Decreto del Commissario straordinario n. 103 del 10/11/2017 si è provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dall'agenzia ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

L'art. 20 comma 1 del d. lgs. 19 giugno 2016 prevede che *"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."*

L'art. 26 comma 11 del succitato decreto stabilisce, inoltre, che *"Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017."*

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

L'Agenzia, fermo restando quanto indicato dall'art 4 comma 1, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P. e, cioè:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

Le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto:

- le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato
- il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente
- le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dell'Agenzia, l'organizzazione

e le forme di gestione dell'attività dell'ente e le proprie finalità istituzionali quali espresse nella legge istitutiva (Legge Regionale n. 6/2006)

- la Legge regionale 29 aprile 2014 , n. 9 "Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale" che all'art. 11, comma 8, stabilisce "Sono consorziati di Umbria Digitale la Regione, che ne mantiene il controllo, le agenzie e gli enti strumentali regionali, nonché gli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione medesima, compresa la società consortile Umbra Salute. Possono altresì partecipare i comuni, le province, gli enti ed organismi pubblici da loro partecipati, nonché enti, istituzioni scolastiche, università, centri di ricerca pubblici ed organismi pubblici aventi sede o operanti nell'Umbria e le amministrazioni periferiche dello Stato sempre operanti nell'Umbria. Possono partecipare, su delibera dell'Assemblea dei consorziati, altri organismi pubblici in relazione a progettualità inter-regionali o nazionali."

Con Decreto del Commissario Straordinario n. 37 del 26/04/2017 avente ad oggetto "Adesione all'assunzione della qualità di socio consorziato di Umbria Digitale S.c. a r.l." si è provveduto all'acquisizione della quota di partecipazione in Umbria Digitale S.c. a r.l. pari allo 0,000784% per un valore di € 31,36. Nell'anno 2018, con D.D. 720 del 14/09/2018 è stato disposto il versamento per il contributo annuale al fondo consortile per la partecipazione in Umbria Digitale.

Tale partecipazione è conforme ai requisiti e/o al le condizioni di cui agli artt. 4 e 20 del TUSP ed è riconducibile alla casistica di cui all'art. 4 lettera a) del TUSP.

Umbria Digitale S.c. a r.l.: società in house a capitale interamente pubblico è istituita con legge regionale n. 9 del 29/04/2014 norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale", all'esito di una complessa operazione di riordino e semplificazione dei soggetti a partecipazione regionale operanti nel settore ICT. La Regione detiene la maggioranza del capitale sociale con partecipazione diretta del 76,92%, per la restante parte è partecipata dalla gran parte dei Comuni umbri, da tutte le Aziende sanitarie e da altri soggetti pubblici. La Società svolge attività di interesse generale per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale ed attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci secondo il modello in house providing di cui dall'ordinamento comunitario e interno. La società non ha scopo di lucro, ma consortile e precisamente quello di istituire una organizzazione e strutture comuni a servizio della regione Umbria e delle altre agenzie o organismi pubblici in essa consorziati, al fine di promuovere lo sviluppo del settore ICT locale.

La Società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (Art. 4, comma 1, TUSP); la stessa legge regionale istitutiva all'art. 11 nel procedere ad un'elencazione dettagliata dei compiti affidati alla Società, testualmente afferma: "è strumento di sistema per la promozione dello sviluppo del settore ICT locale" (comma 5), nonché "può partecipare ... come facilitatore di iniziative di trasferimento tecnologico nel settore ICT" (comma 6), con ciò confermando la strategicità della Società nel perseguimento delle finalità indicate dall'art. 1 della medesima l.r. 9/2014.

Nell'ambito di cui sopra svolge le attività di cui alla lett. a), d) ed e) dell'art. 4 comma 2, TUSP.

La società non presenta alcuna delle casistiche di cui all'art. 20, comma 2, TUSP.

In relazione ad una valutazione di convenienza e sostenibilità si rileva che i documenti di bilancio, dalla data della sua esistenza, mostrano l'equilibrio economico finanziario, con un risultato d'esercizio positivo. Equilibrio confermato anche nei piani annuali e budget previsionali.

Tutto ciò premesso e considerato si propone al Commissario Straordinario

- **di fare proprio** il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 23 e 24 del regolamento interno di questa Agenzia, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;
- **di approvare** la proposta di mantenimento della partecipazione societaria diretta di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in quanto società necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Agenzia e che svolge attività pertanto riconducibili a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lett. a) del D.lgs. 175/2016. L'allegato A, come indicato nelle citate linee guida emanate dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei conti, si compone delle seguenti parti con riferimento alla situazione al 31/12/2018:

- rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente
 - scheda di dettaglio delle società partecipate
 - schema per il censimento annuale delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni
 - schema per il censimento annuale dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo di società e di enti partecipate;
- **di dare atto che** il presente provvedimento **è soggetto** a pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia in "Amministrazione Trasparente" alla sezione "Enti controllati -Società partecipate" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Perugia, 30/12/2019

L'istruttore
Dott. Stefano Capezali
*(Firmato con firma elettronica ai sensi della
normativa vigente)*

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'agenzia, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018, ai sensi degli artt. 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera f) del regolamento di organizzazione dell'Agenzia, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 30/12/2019

Il responsabile dell'Istruttoria
Stefano Capezzali
*(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della
normativa vigente)*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'agenzia, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018, ai sensi degli artt. 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Ai sensi dell'art. 24, del regolamento di organizzazione dell'Agenzia, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del documento istruttorio in quanto l'atto non comporta impegni di spesa a carico del bilancio dell'agenzia.

Perugia, 30/12/2019

Il Dirigente del Servizio
"Organizzazione e Gestione Risorse
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni"
Stefano Capezzali

*(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della
normativa vigente)*

Riferimento pratica finanziaria: /

PARERE DI LEGITTIMITA'

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'agenzia, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018, ai sensi degli artt. 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Il dirigente

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativo e di regolarità contabile;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

al Direttore Generale dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l'adozione del presente atto.

Perugia, 30/12/2019

Il dirigente del

1.2 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE
UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI

Stefano Capezzali

*(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della
normativa vigente)*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Trani Maria

CODICE FISCALE: TINIT-TRNMRA57T63H836G

DATA FIRMA: 31/12/2019 13:11:29

IMPRONTA: 39333334333366326536353438643364636430646632356431643833366530613262373939313438